

ATTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA EMANATO IN OTTEMPERANZA ALLE NORME INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937 IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING, TENENDO CONTO DELLE LINEE GUIDA ANAC

**Parte Prima**  
**PROFILI NORMATIVI**

**Definizione di "whistleblower"**

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

**Chi può segnalare**

Per ciò che concerne il settore qui di interesse (pubblico), possono segnalare:

- i dipendenti pubblici (dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto);
- i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e delle società in house;
- lavoratori autonomi che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore pubblico.

**Quando si può segnalare**

È possibile effettuare segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

## **Cosa si può segnalare**

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Le violazioni oggetto di segnalazione in argomento possono consistere in:

### Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o della U.E. per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture o violazioni dei modelli di organizzazione ivi previsti.

### Violazioni di disposizioni normative europee

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno: ad esempio violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

### Si possono altresì segnalare:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti, la cui nozione è rinvenibile nelle linee guida ANAC.

## **I canali di segnalazione**

Con il "nuovo whistleblowing" la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

### Canale di segnalazione interna

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, nei soggetti del settore pubblico tenuti a dotarsi di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), la gestione del canale interno (per cui si fa rinvio alla parte seconda del presente provvedimento) è affidata al RPCT, che è stato autorizzato al trattamento dei dati e deve essere destinatario di una specifica formazione in materia di privacy.

Qualora la segnalazione interna sia inviata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione (ad esempio nella pubblica amministrazione al superiore gerarchico, dirigente o funzionario in luogo del RPCT) la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si evidenzia che il D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Si precisa che tale segnalazione non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza conserva accuratamente i dati e li gestisce in modo tale che restino segreti e al sicuro per un periodo di tempo adeguato ai fini della procedura di whistleblowing rinvenibile in cinque anni.

### Canale di segnalazione esterna: ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne per il settore pubblico è l'ANAC.

Si può segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Come possono essere trasmesse le segnalazioni all'ANAC:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'Anac ha l'obbligo di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

### Nuovo canale di segnalazione introdotto dal d.lgs. n. 24/2023: la "divulgazione pubblica"

Il whistleblower, al ricorrere delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto con la violazione stessa.

## **Il sistema di protezione**

### La tutela della riservatezza

La segnalazione non è sottoposta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

È vietato rivelare l'identità del segnalante, in particolare l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

### Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete all'ANAC.

### Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **Parte Seconda**

### **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

L'Università per Stranieri di Perugia ha predisposto e attivato al proprio interno un canale di segnalazione come di seguito descritto (e rinvenibile anche al link <https://www.unistrapg.it/it/segnalazioni>).

Qualunque soggetto, dipendente dell'Ateneo (o assimilato, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida adottate da ANAC), intenda segnalare "violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato", è tenuto a farlo attraverso una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. whistleblowing).

L'identità del segnalante gode delle tutele previste e disciplinate dal d.lgs. 24/2023.

Nelle more dell'implementazione di una procedura informatizzata, la segnalazione è trasmessa in modalità cartacea utilizzando lo schema rinvenibile nell'apposito modulo, sottoscritta dal segnalante, indirizzata «**Al RPCT dell'Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, 06123, Perugia (PG)**» con dicitura «**Riservata/Personale**», inserita in busta chiusa priva di indicazione del mittente.

Detta trasmissione può avvenire in due modi:

- tramite consegna a mano al RPCT (il cui Ufficio è sito al quarto piano di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4 – Perugia) da parte del segnalante, direttamente ovvero tramite facilitatore. Alla consegna del plico viene rilasciata apposita ricevuta;
- tramite spedizione postale semplice da parte del segnalante. Il RPCT è tenuto a ritirare prontamente il plico chiuso presso l'Ufficio Protocollo dell'Ateneo e ne dà tempestivo riscontro al segnalante ai recapiti del medesimo, riportati nella segnalazione.

La segnalazione effettuata secondo dette modalità garantisce che l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Eventuale altro personale coinvolto dal RPCT nell'istruttoria, a ciò appositamente istruito e autorizzato, è tenuto alla più rigorosa riservatezza.

Si evidenzia che le segnalazioni effettuate secondo le modalità sopra descritte sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013, nonché sottoposte ai limiti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni saranno conservate secondo quanto specificato nell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.